



Comune di Cellino San Marco

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)

Aggiornato ai sensi del D.Lgs. 209/2024 e del Decreto Legge 73/2025

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 81 del 24/06/2025

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 – Destinatari.....	4
Art. 3 – Gruppo di lavoro	5
Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo.....	6
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	7
Art. 6 – Centrali di committenza	7
Art. 7 – Quota del 20 per cento	8
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI.....	8
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante	8
Art. 9 – Disciplina delle varianti.....	9
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	9
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	10
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante	10
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	10
CAPO IV – NORME COMUNI	11
Art. 13 – Principi in materia di valutazione	11
Art. 14 – Attività articolate e singole	12
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività	12
Art. 16 – Attività del personale dirigenziale.....	12
Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo.....	14
Art. 19 – Informazione e confronto	15
Art. 20 – Rinvio dinamico, Norme transitorie e Disposizioni finali	15

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (di seguito anche "Decreto correttivo") e dal Decreto Infrastrutture 73/2025, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10, e nell'articolo 2 comma 2 del presente regolamento, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e sono comunque disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (art. 114, comma 8 del Codice, per i casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal responsabile unico del progetto). Il presente regolamento si applica anche agli appalti di lavori di manutenzione straordinaria e a quelli di manutenzione ordinaria di particolare complessità¹.

3. Il presente Regolamento si applica nei casi sia stata esperita una procedura di affidamento, ivi compresi gli affidamenti diretti.²

¹ Risposta al quesito n. 726 del 15.09.2020 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile "...si ritiene che, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, la "complessità della manutenzione", non debba intendersi unicamente come "complessità tecnica" ma anche come "complessità del processo", ben potendo tale locuzione interpretarsi in senso estensivo ricomprendendo quindi l'attività amministrativa/procedimentale svolta da parte del personale dell'amministrazione ai fini dell'affidamento. Infatti, secondo la corte dei Conti sez. n. 2 delle Autonomie "ciò che rileva, per il riconoscimento degli incentivi (...) è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". Tale presupposto è rinvenibile, in astratto, negli appalti di lavori di manutenzione che richiedono "da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture"

² Parere funzione consultiva n. 54 del 25 ottobre 2023 ANAC, "...Con riguardo agli aspetti di interesse ai fini del parere, può osservarsi che a differenza del previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016 - il quale faceva espresso riferimento, ai fini della determinazione dell'incentivo, all'importo dei lavori, servizi e forniture, "posti a base di gara" - l'art. 45 del d.lgs.

4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una **somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento**, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

5. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario, ove compatibili.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice:

- ☐ responsabile unico del progetto - RUP;
- ☐ soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- ☐ collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- ☐ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ☐ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ☐ redazione del progetto esecutivo;
- ☐ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ☐ verifica del progetto ai fini della sua validazione;

36/2023, fa ora riferimento, a tali fini, all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base "delle procedure di affidamento del contratto"

- ☐ predisposizione dei documenti di gara;
- ☐ direzione dei lavori;
- ☐ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ☐ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ☐ direzione dell'esecuzione;
- ☐ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- ☐ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ☐ collaudo tecnico-amministrativo;
- ☐ regolare esecuzione;
- ☐ verifica di conformità;
- ☐ collaudo statico;
- ☐ coordinamento dei flussi informativi;
- ☐ i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'Allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. Le disposizioni del Codice degli appalti (art. 45, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024), fanno esclusivo riferimento *“alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”*, pertanto *“tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrano quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari”*, così come previsto dalla Corte dei Conti Toscana (Delibera 21 giugno 2023, n. 196).

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di servizio), la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno del personale assegnato, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

1. Sono **esclusi** dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di **pianificazione generale e/o particolareggiata** anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i **lavori di importo inferiore a euro 40.000,00**;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro **500.000,00**, **fatti salvi i servizi di particolare importanza riconducibili all’elenco di cui all’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14 del Codice**, nei casi di importo superiore ad € **40.000,00**;
 - d) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all’art. 56 di detto Codice);
 - e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);
 - g) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.
2. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l’Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l’incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.
4. Le incentivazioni di cui ai commi 2 e 3 non potranno far carico sul fondo risorse decentrate.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall’art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 che fissa un limite massimo pari al 25%.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:
 - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - c) fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, dalla quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
da euro 40.000,00 fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,85%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,65%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,45%
oltre euro 5.000.000,00	1,00 %

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	22
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	9
Redazione del progetto esecutivo	9
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
Coordinamento dei flussi informativi	2

	100
--	------------

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Note: La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
da euro 40.000,00 fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 500.000,00	1,80%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,40%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,20%
oltre 5.000.001,00	1%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20

Redazione del progetto/Relazione descrittiva (livello unico)	10
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo tecnico-amministrativo	5
Regolare esecuzione	10
	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Note: La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura. *(A tal riguardo, vedasi la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile)*

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale, al Responsabile del Servizio Finanziario e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del **5%** sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o in mancanza dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o in mancanza dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

6. L'incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le **procedure per l'affidamento di lavori** si verifichino **ritardi o aumenti di costo**, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei **ritardi in sede di esecuzione**, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui

al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera **non vengano rispettati i costi previsti** nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di **servizi e forniture** si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei **ritardi in sede di esecuzione** dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	60%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	70%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'imposto contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	70%

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dalla singola unità di personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascuna unità di personale per le specifiche attività svolte.
3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnatario delle singole attività, o un atto omnicomprensivo delle attività svolte dal personale coinvolto, contenente almeno per ciascuno di essi:
 - a) il tipo di attività assegnata;
 - b) la percentuale realizzata per quanto di competenza;
 - c) attestazione sul rispetto dei tempi attesi e costi previsti;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda o l'atto di cui al comma precedente è controfirmata dal personale interessato.

Art. 19 – Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 – Rinvio dinamico, Norme transitorie e Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, in contrasto.
2. In tali evenienze, in attesa di formale modificazione della presente disciplina, si applica la norma di carattere nazionale o regionale.
3. Per le attività svolte ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si provvederà a liquidare i compensi secondo le procedure precedentemente vigenti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.